

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CANALE FANTASMA – APS"

Redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) – conforme alle Linee Guida RUNTS 2024

Sede legale: Via Abbazia n. 2 – Benevento (BN)

Anno di costituzione: 2025

Clausola di adeguamento automatico: L'Associazione si adegua automaticamente alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore e alle modifiche normative sopravvenute.

INDICE DEGLI ARTICOLI: 1-27

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "CANALE FANTASMA APS", d'ora in poi Associazione, che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Abbazia n. 2, nel Comune di Benevento (BN).

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio comunale, provinciale, regionale ed extraregionale, aderendo anche a Coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

L'Associazione adotta automaticamente la qualifica e l'acronimo ETS nella propria denominazione successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. L'acronimo ETS ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione, allorché iscritta al RUNTS, utilizza obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli artt. 12 e 35 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

ART. 3

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

Attività e Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Può svolgere inoltre ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina vigente.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità all'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci. Nel caso di attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, l'Associazione si prefigge di: promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, conferenze, concorsi, premi; promuovere corsi e masterclass di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia e animazione; sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione; promuovere la storia e le tradizioni locali; proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione; porsi come punto di riferimento anche per soggetti svantaggiati; diffondere la cultura musicale; ampliare gli orizzonti didattici degli operatori.

L'attività degli aderenti è prevalentemente personale, volontaria e gratuita. Non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. Sono rimborsabili solo le spese vive documentate ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 5

Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

Per i minori la domanda è controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivandola entro 60 giorni. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano per recesso, mancato versamento della quota, indegnità o persistenti violazioni statutarie. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 6

Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto di: eleggere gli organi sociali ed essere eletti; esaminare i libri sociali; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali; essere rimborsati delle spese documentate (art. 17 CTS); prendere visione dell'ordine del giorno, del rendiconto economico-finanziario, dei verbali; votare in Assemblea. Le persone giuridiche votano tramite il loro legale rappresentante o delegato.

I soci hanno il dovere di: rispettare statuto e regolamenti; svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; versare la quota associativa nei termini deliberati.

ART. 7

Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso; per mancato pagamento della quota sociale (decadenza su decisione dell'Assemblea previa proposta del Consiglio Direttivo); per dimissioni comunicate per iscritto; per espulsione deliberata dall'Assemblea su istanza del Consiglio Direttivo previa contestazione e contraddittorio, per gravi motivi.

ART. 8

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Organo di controllo (eventuale); Organo di revisione (eventuale). Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, salvo quanto previsto dall'art. 30,

comma 5, D.Lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate.

ART. 9

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno mediante avviso scritto inviato almeno 15 giorni prima, con data, orario, luogo, ordine del giorno e eventuale seconda convocazione. La comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica o con avviso affisso in sede.

È convocata anche a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È ammessa la partecipazione e il voto anche con mezzi di telecomunicazione o via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato. Di ogni riunione è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in sede.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 10

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea: stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio; delibera sulla responsabilità degli organi sociali; delibera sull'esclusione degli associati; delibera su modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; delibera su quanto attribuito dalla legge o dallo statuto.

ART. 11

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto (presenti o per delega) e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati con delega scritta (massimo una delega per associato). È ammesso il voto per corrispondenza o via elettronica con identificazione certa. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e su responsabilità proprie, gli amministratori non votano.

ART. 12

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Le deliberazioni sono verbalizzate e consultabili da ogni socio.

ART. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà dell'Assemblea alla quale risponde. È competente per tutto quanto non riservato per legge o statuto all'Assemblea o ad altri organi. In particolare: esegue le deliberazioni dell'Assemblea; formula i programmi di attività; predispone il bilancio di esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale; predispone elementi utili all'Assemblea; delibera su ammissione ed esclusione degli associati; stipula atti e contratti; cura la gestione dei beni.

È formato da 3 a 7 componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica ____ anni ed è rieleggibile. Si applica l'art. 2382 c.c. (ineleggibilità e decadenza) e l'art. 2475-ter c.c. (conflitto di interessi). È validamente costituito con la maggioranza dei componenti; se composto da tre membri, delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza è generale; le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte al RUNTS o se provata la loro conoscenza.

ART. 14

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza, dimissioni o revoca dell'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio e svolge l'ordinaria amministrazione. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 15

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397, secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo collegiale, tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.



ART. 16

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti; rendite patrimoniali; proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, purché consentite, secondarie e strumentali; proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017; rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, D.Lgs. 117/2017; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile al D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. Possono essere acquistati dall'Associazione e ad essa intestati. I beni sono elencati nell'inventario depositato presso la sede e consultabile dagli associati.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8, comma 2, D.Lgs. 117/2017).

ART. 20

Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione (o rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti) sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse con annotazione in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

ART. 21

Bilancio sociale

È redatto nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede.

ART. 23

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto dell'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 24

Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene obbligatoriamente: a) il libro dei volontari non occasionali; b) il libro degli associati; c) il libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee; d) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo; e) il libro dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, salvo quelli relativi agli organi cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminarli, previa richiesta scritta; in caso di diniego è ammesso ricorso all'Assemblea.

ART. 25

Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo l'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere preventivo ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica



ed iscritta nel registro delle imprese può costituire patrimoni destinati ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

ART. 27

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e l'art. 12 delle preleggi al Codice civile.

Versione conforme al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore (APS – RUNTS 2024)



I SOCI:

Ielardi Simone
Del Donno Giacomo
Lodi Michele
Tirreno Ielardi
Coece Stefano
Ettore Petrusite
Antonio Gentile

IELARDI
SIMONE
12.12.2025
18:44:30
GMT+01:00

